REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DELLE INFORMAZIONI RILEVANTI E DELLE INFORMAZIONI PRIVILEGIATE DI IGD SIIQ S.P.A.

approvato dal Consiglio di Amministrazione del 8 novembre 2016 e successivamente aggiornato in data 3 agosto 2018

Premessa

- Il presente regolamento (il "Regolamento") è adottato da Immobiliare Grande 1.1 Distribuzione SIIQ S.p.A. ("IGD" o la "Società") in quanto emittente strumenti finanziari soggetti agli obblighi di cui all'art. 17, paragrafo 1, del Regolamento UE n. 596/2014 ("MAR") e vigilati dalla Consob ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 3, MAR e dell'art. 6 del Regolamento Delegato UE n. 2016/522.
- 1.2 Il Regolamento contiene le disposizioni relative (1) alla gestione interna e alla comunicazione all'esterno di documenti e informazioni riguardanti IGD e le società da essa controllate (le "Società Controllate"), con particolare riferimento alle Informazioni Rilevanti e Privilegiate (come di seguito definite), nonché (ii) alla tenuta e all'aggiornamento degli elenchi delle persone che hanno accesso a Informazioni Rilevanti e Privilegiate.
- 1.3 Il Regolamento è adottato in conformità con le disposizioni normative vigenti in materia di "market abuse" e gli orientamenti formulati al riguardo dall'Autorità di Vigilanza ed è volto a garantire la massima riservatezza e confidenzialità nella gestione delle Informazioni Rilevanti e Privilegiate nonché il rispetto dei principi di trasparenza e veridicità nella comunicazione all'esterno di tali informazioni.

Articolo 2

Definizioni

I termini e le espressioni in maiuscolo hanno il significato qui di seguito previsto:

Amministratore

L'Amministratore Delegato di IGD.

Delegato

Ritardo

Condizioni per il le seguenti condizioni, al soddisfacimento delle quali la Società può ritardare, sotto la sua responsabilità, la comunicazione al pubblico di Informazioni Privilegiate: a) la comunicazione pregiudicherebbe probabilmente i legittimi interessi della Società, b) il ritardo nella comunicazione probabilmente non avrebbe l'effetto di fuorviare il pubblico e c) la Società sia in grado di garantire la riservatezza di tali informazioni.

Destinatari

i destinatari del Regolamento ovvero gli amministratori, i sindaci, i dirigenti e tutti i dipendenti di IGD e delle Società Controllate, nonché gli altri soggetti che agiscono in nome o per conto di IGD o delle Società Controllate e hanno accesso a Informazioni Rilevanti o Privilegiate nell'esercizio di un'occupazione, di una professione o di una funzione.

Dirigente

il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari

Preposto

di IGD ai sensi dell'articolo 154-bis del D.lgs. n. 58/1998.

Funzioni Competenti

le funzioni o unità organizzative a vario titolo coinvolte, all'interno di IGD o di Società Controllate, nella trattazione di Informazioni Rilevanti o Privilegiate.

Le Funzioni Competenti per ciascun Tipo di Informazione Rilevante sono individuate nelle Istruzioni Operative.

Informazione Rilevante

una specifica informazione che, a giudizio di IGD, può in un secondo, anche prossimo, momento, assumere natura di Informazione Privilegiata secondo quanto previsto dall'art. 7 MAR nonché dagli orientamenti dell'Autorità di Vigilanza e della Corte di Giustizia dell'Unione Europea.

Le specifiche informazioni rilevanti originano prevalentemente da attività svolte da IGD o da Società Controllate. Le specifiche informazioni rilevanti includono le: (i) informazioni ricevute dall'esterno che abbiano carattere rilevante; (ii) informazioni presenti presso IGD o Società Controllate che abbiano carattere rilevante in combinazione con informazioni pubbliche.

Informazione Privilegiata

un'informazione avente carattere *preciso*, che *non è stata resa pubblica*, concernente – direttamente o indirettamente – la Società o uno o più strumenti finanziari emessi dalla Società che, se resa pubblica, *potrebbe avere un effetto significativo sui prezzi* di tali strumenti finanziari o sui prezzi di strumenti finanziari derivati collegati.

Un'informazione è di carattere preciso se:

- si riferisce a un complesso di *circostanze esistenti* o che si possa ragionevolmente prevedere che verrà ad esistenza o a un evento verificatosi o che si possa ragionevolmente prevedere che si verificherà;
- è sufficientemente specifica da consentire di trarre conclusioni sul possibile effetto del suddetto complesso di circostanze o del suddetto evento sui prezzi degli strumenti finanziari o del relativo strumento finanziario derivato collegato.

Nel caso di un processo prolungato che è inteso a concretizzare, o che determina, una particolare circostanza o un particolare evento, tale futura circostanza o futuro evento, nonché le tappe intermedie di detto processo che sono collegate alla concretizzazione o alla determinazione della circostanza o dell'evento futuri, possono essere considerati come informazioni aventi carattere preciso.

A titolo esemplificativo, le informazioni relative a un evento o a una serie di circostanze che costituiscono una fase intermedia in un processo prolungato possono riguardare lo stato delle negoziazioni contrattuali, le condizioni contrattuali provvisoriamente convenute, la possibilità di collocare strumenti finanziari, le condizioni alle quali tali strumenti sono venduti, le condizioni provvisorie per la collocazione di strumenti finanziari, o la possibilità che uno strumento finanziario sia incluso in un indice principale o la cancellazione di uno strumento finanziario da un tale indice (*cfr.* considerando n. 17 del MAR).

Una tappa intermedia di un processo prolungato è considerata informazione privilegiata se, di per sé, risponde a tutti i criteri sopra indicati per la qualificazione di un'informazione come privilegiata.

Per informazione che, se comunicata al pubblico, avrebbe probabilmente un effetto significativo sui prezzi degli strumenti finanziari e degli strumenti finanziari derivati (informazione *price sensitive*), si intende un'informazione che un investitore ragionevole probabilmente utilizzerebbe come uno degli elementi su cui basare le proprie decisioni di investimento.

In relazione alle Società Controllate, ai fini del Regolamento rilevano tutte le informazioni che possano essere considerate di carattere privilegiato per la Società alla luce della significatività delle attività delle Società Controllate medesime.

Insider List

l'elenco delle persone che hanno accesso a Informazioni Privilegiate e con le quali esiste un rapporto di collaborazione professionale, anche sulla base di un contratto di lavoro dipendente, o che comunque svolgono determinati compiti tramite i quali hanno accesso alle Informazioni Privilegiate, quali ad esempio consulenti, contabili o agenzie di *rating*.

Investor Relator

l'*Investor relator* di IGD.

Istruzioni Operative

Le istruzioni operative adottate in attuazione del presente Regolamento.

Linee Guida

le linee guida in materia di gestione delle informazioni privilegiate adottate dalla Consob nell'ottobre 2017.

Relazioni Finanziarie

la relazione finanziaria annuale, la relazione finanziaria semestrale di cui all'art. 154-*ter* del D.lgs. n. 58/1998, nonché i resoconti intermedi di gestione ove richiesti dalla normativa applicabile alla Società.

RIL o Relevant Information List

l'elenco delle persone che hanno accesso a Informazioni Rilevanti e con le quali esiste un rapporto di collaborazione professionale, anche sulla base di un contratto di lavoro dipendente, o che comunque svolgono determinati compiti tramite i quali hanno accesso alle Informazioni Rilevanti, quali ad esempio consulenti, contabili o agenzie di *rating*.

Soggetto Preposto

il soggetto incaricato della tenuta e dell'aggiornamento dell'Insider List, individuato nel Direttore Amministrativo Affari Legali e Societari.

Struttura di consultazione

le Funzioni Competenti coinvolte, con funzioni consultive, nel processo di valutazione della natura rilevante e/o privilegiata dell'informazione e nella decisione in merito alla tempistica di pubblicazione delle Informazioni Privilegiate, individuate nella persona del Presidente e nelle Funzioni responsabili, rispettivamente, della Direzione Legale e Investor Relation.

Quando si tratti di informazioni relative a Società Controllate, l'Amministratore Delegato può invitare a partecipare alla Struttura di Consultazione anche l'amministratore delegato (o organo equivalente) della Società Controllata di volta in volta interessata.

Tipi di Informazioni Rilevanti

i tipi di informazioni, che IGD ritiene rilevanti, in quanto relativi a dati, eventi, progetti o circostanze che possono, in un secondo, anche prossimo, momento, assumere natura di Informazioni Privilegiate. Un elenco non esaustivo dei tipi di informazioni rilevanti è fornito nelle Istruzioni Operative.

Articolo 3

Principî generali

- 3.1 La funzione deputata alla gestione del processo di gestione e comunicazione delle Informazioni Rilevanti e Privilegiate ("Funzione Gestione Informazioni Privilegiate" o "FGIP"), ai sensi del presente Regolamento e tenuto conto degli orientamenti dell'Autorità di Vigilanza e della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, è individuata nell'Amministratore Delegato.
- 3.2 I Destinatari del Regolamento sono obbligati a:
 - a) mantenere la segretezza circa i documenti e le Informazioni Rilevanti e Privilegiate;
 - b) utilizzare i suddetti documenti e le Informazioni Rilevanti e Privilegiate esclusivamente nel normale esercizio delle loro funzioni e nel rispetto della normativa vigente;
 - c) non comunicare tali informazioni ad altri Destinatari se non nel normale esercizio del lavoro, della professione o della funzione e comunque sulla base del c.d. principio del *need to know*;
 - d) trattare tali informazioni solo nell'ambito di canali autorizzati, adottando ogni necessaria cautela affinché la relativa circolazione nel contesto aziendale possa

svolgersi senza pregiudizio del carattere riservato o privilegiato delle informazioni stesse.

3.3 I Destinatari sono personalmente responsabili della custodia della documentazione inerente all'Informazione Rilevante o Privilegiata cui hanno accesso e ne curano la conservazione garantendone la riservatezza.

Articolo 4

Comunicazione all'esterno delle informazioni aziendali

- 4.1 Ogni rapporto dei dirigenti e dipendenti di IGD e delle Società Controllate con organi di informazione, investitori professionali e analisti finanziari, finalizzato alla divulgazione di documenti e informazioni aziendali, deve essere autorizzato dall'Amministratore Delegato e avvenire per il tramite dell'Investor Relator.
- 4.2 La divulgazione di documenti e informazioni ai sensi dell'articolo 4.1 del Regolamento è in ogni caso effettuata in modo completo, tempestivo e adeguato, evitando asimmetrie informative tra gli investitori o il determinarsi di situazioni che possano comunque alterare l'andamento delle quotazioni.
- 4.3 Nel caso in cui i documenti e le informazioni contengano riferimento a dati specifici (economici, patrimoniali, finanziari, operativi, di investimento, di impiego del personale, *etc.*), i dati stessi dovranno essere preventivamente validati dalle competenti strutture interne.
- 4.4 Al fine di assicurare un coordinamento e un'uniformità di indirizzo nell'interesse della Società, ogni rapporto degli amministratori e dei sindaci con organi di informazione, investitori professionali e analisti finanziari, che coinvolga informazioni aziendali concernenti la Società e/o le Società Controllate può avvenire solo d'intesa con l'Amministratore Delegato.
- 4.5 Qualora la Società organizzi o partecipi ad incontri con analisti finanziari o operatori del mercato:
 - (i) l'Investor Relator, d'intesa con l'Amministratore Delegato, comunica anticipatamente alla CONSOB e alla società di gestione del mercato data, luogo e principali argomenti dell'incontro e trasmette alle stesse la documentazione messa a disposizione dei partecipanti all'incontro, al più tardi contestualmente allo svolgimento dell'incontro stesso;
 - (ii) la Società apre la partecipazione all'incontro anche ad esponenti della stampa economica, ovvero, ove ciò non sia possibile, pubblica un comunicato stampa che illustri i principali argomenti trattati

Articolo 5

Individuazione e gestione delle Informazioni Rilevanti

- 5.1 Le Istruzioni Operative riportano l'elenco dei Tipi di Informazioni Rilevanti e le Funzioni Competenti coinvolte nella trattazione di ciascun Tipo di Informazione Rilevante.
- 5.2 Le Funzioni Competenti prestano particolare attenzione allo stadio di evoluzione delle informazioni riconducibili ai Tipi di Informazioni Rilevanti e segnalano tempestivamente all'Amministratore Delegato e alla Struttura di Consultazione la sussistenza di un'informazione suscettibile di essere qualificata come Informazione Rilevante, tenuto conto dei criteri di cui alle Istruzioni Operative. Di tale segnalazione è mantenuta evidenza a cura del Soggetto Preposto.
- 5.3 A seguito della segnalazione di cui al precedente articolo 5.2, l'Amministratore Delegato:
 - effettua tempestivamente, con il supporto della Struttura di Consultazione, la propria valutazione sulla natura rilevante dell'informazione, tenuto conto dei criteri indicati nelle Istruzioni Operative;
 - (ii) qualora ritenga che l'informazione abbia natura rilevante, si adopera affinché il Soggetto Preposto aggiunga una nuova sezione della RIL all'interno della quale sono iscritti i soggetti che hanno accesso all'Informazione Rilevante, secondo quanto specificato nel successivo articolo 6.
- 5.4 L'Amministratore Delegato, con il supporto delle Funzioni Competenti, assicura che l'Informazione Rilevante circoli all'interno della Società solo su base strettamente confidenziale ed esclusivamente verso gli esponenti, i dipendenti e i consulenti della Società il cui coinvolgimento sia necessario (c.d. principio del "need to know").
- 5.5 Successivamente all'individuazione dell'Informazione Rilevante, l'Amministratore Delegato, con il supporto delle Funzioni Competenti, monitora l'evoluzione della stessa al fine di valutare se e quando l'Informazione Rilevante possa acquisire natura privilegiata.

Relevant Information List

- 6.1 La RIL è istituita dalla Società su formato elettronico o con altre modalità idonee a garantire in ogni momento la riservatezza e l'esattezza delle informazioni ivi contenute.
- 6.2 Una nuova sezione della RIL è aggiunta ogni qual volta venga individuata una nuova Informazione Rilevante e riporta soltanto i dati delle persone aventi accesso all'Informazione Rilevante contemplata in quella specifica sezione.
- 6.3 La RIL contiene almeno le seguenti informazioni:
 - a) l'identità di tutte le persone aventi accesso a Informazioni Rilevanti;
 - b) il motivo per cui tali persone sono iscritte nella RIL;
 - c) la data e l'ora in cui è sorta l'Informazione Rilevante;
 - d) la data di redazione della RIL; e

- e) l'indirizzo *e-mail* delle persone iscritte nella RIL.
- 6.4 Il Soggetto Preposto cura la tenuta della RIL provvedendo in particolare a:
 - a) iscrivere tempestivamente nella RIL le persone in possesso di Informazioni Rilevanti;
 - b) aggiornare tempestivamente la RIL, indicando la data del relativo aggiornamento, qualora:
 - intervenga una variazione del motivo dell'inclusione nella RIL di una persona già iscritta;
 - vi sia una nuova persona che ha accesso ad Informazioni Rilevanti e che deve quindi essere iscritta nella RIL;
 - una persona iscritta nella RIL non abbia più accesso ad Informazioni Rilevanti.
 - c) informare tempestivamente le persone aventi accesso a Informazioni Rilevanti della loro iscrizione nella RIL, tramite apposita comunicazione predisposta in conformità con il modello allegato al Regolamento (*sub* Allegato A) da inviare a mezzo posta ovvero tramite *e-mail*;
 - d) informare gli iscritti nella RIL, con le medesime modalità di cui alla precedente lettera c), di successivi aggiornamenti/cancellazioni con apposita comunicazione predisposta in conformità con il modello allegato al Regolamento (sub Allegato B).
- 6.5 Il Soggetto Preposto provvede a effettuare le iscrizioni nella RIL e i relativi aggiornamenti d'intesa con l'Amministratore Delegato. Le Funzioni Competenti informano l'Amministratore Delegato e il Soggetto Preposto di eventuali persone che hanno accesso alla specifica Informazione Rilevante e che, pertanto, devono essere iscritte nella RIL.
- 6.6 In tutti i casi, il Soggetto Preposto può avvalersi del supporto delle Funzioni Competenti al fine di reperire le informazioni necessarie per l'iscrizione o l'aggiornamento.
- 6.7 I dati contenuti nella RIL sono acquisiti e trattati nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali e sono conservati per cinque anni dal venir meno delle circostanze che hanno determinato l'iscrizione o l'aggiornamento.
- 6.8 L'Amministratore Delegato è responsabile della corretta tenuta e del puntuale aggiornamento della RIL ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e del Regolamento.
- 6.9 Con riferimento alla RIL, si applicano, *mutatis mutandis*, gli articoli 13 e 14 del Regolamento.

Valutazione della natura privilegiata dell'informazione

- 7.1 L'Amministratore Delegato e le Funzioni Competenti prestano particolare attenzione allo stadio di evoluzione delle Informazioni Rilevanti che a breve potrebbero ragionevolmente acquisire natura privilegiata ed avviano le attività previste per l'eventuale comunicazione al pubblico delle Informazioni Privilegiate ovvero per la procedura del ritardo. In ogni caso, le persone che, all'interno di IGD e delle Società Controllate ritengono di essere in possesso di informazioni che potrebbero assumere natura privilegiata informano tempestivamente le strutture aziendali sopra indicate.
- 7.2 La valutazione sulla natura privilegiata di un'informazione è effettuata dall'Amministratore Delegato, con il supporto della Struttura di Consultazione, tenuto conto dei criteri indicati nelle Istruzioni Operative.

Qualora ne ravvisi l'opportunità o la necessità, l'Amministratore Delegato può rimettere tale valutazione al Consiglio di Amministrazione.

Quando un'Informazione Rilevante viene individuata come privilegiata l'Amministratore Delegato, con il supporto della funzione [Affari Legali e Societari], formalizza questa decisione e registra su uno strumento tecnico che assicura l'accessibilità, la leggibilità e la conservazione su supporto durevole delle informazioni: (i) data e ora in cui l'informazione è divenuta privilegiata; (ii) data e ora in cui la Società ha deciso in merito; (iii) identità delle persone che hanno assunto la decisione o partecipato alla formazione della stessa.

7.3 Una volta che sia stata verificata la natura privilegiata di un'informazione, l'Amministratore Delegato, con il supporto della Struttura di Consultazione, decide in ordine alla sua tempestiva comunicazione al pubblico ai sensi dell'articolo 8 del Regolamento, approvando il relativo comunicato stampa, ove non si tratti di operazione rimessa alla competenza consiliare, o, in alternativa, in ordine all'attivazione della procedura del ritardo ai sensi dell'articolo 9 del Regolamento.

Articolo 8

Comunicazione al pubblico delle Informazioni Privilegiate

- 8.1 La Società comunica al pubblico, il prima possibile, le Informazioni Privilegiate che riguardano direttamente la Società con modalità che consentano un accesso rapido, gratuito, non discriminatorio e simultaneo in tutta l'Unione Europea, nonché una valutazione completa, corretta e tempestiva delle informazioni medesime da parte del pubblico; la Società evita di coniugare la comunicazione di Informazioni Privilegiate con la commercializzazione delle proprie attività.
- 8.2 La comunicazione al pubblico delle Informazioni Privilegiate è effettuata mediante diffusione di un apposito comunicato stampa, predisposto a cura dell'Investor Relator con il supporto delle Funzioni Competenti e, se del caso, delle Società Controllate di volta in volta competenti nonché della funzione Affari Legali e Societari.

- 8.3 Prima di essere sottoposto all'approvazione dell'Amministratore Delegato ai sensi dell'articolo 8.4 del Regolamento, il testo del comunicato stampa è trasmesso per la relativa verifica e approvazione:
 - (1) al Dirigente Preposto, nel caso in cui il comunicato contenga informazioni relative alla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della Società o delle Società Controllate o informazioni di natura contabile, anche infrannuale:
 - (ii) alle Funzioni Competenti, per quanto di rispettiva pertinenza;
- 8.4 Il testo finale del comunicato stampa è trasmesso all'Amministratore Delegato a cura dell'Investor Relator per la relativa approvazione. L'Amministratore Delegato approva il comunicato stampa e ne dispone la pubblicazione. Qualora si tratti di materia di competenza del Consiglio di Amministrazione o qualora l'Amministratore Delegato ne ravvisi l'opportunità o la necessità, l'approvazione del comunicato può essere rimessa al Consiglio di Amministrazione.
- 8.5 Il comunicato stampa viene quindi diffuso con le modalità previste dalla normativa vigente a cura dell'Investor Relator.
- 8.6 Il comunicato stampa viene pubblicato su una sezione del sito *internet* della Società facilmente identificabile, a cui sia consentito l'accesso in modo gratuito e senza discriminazioni, e conservato per un periodo di almeno cinque anni. All'interno della predetta sezione sono indicate chiaramente la data e l'ora della pubblicazione dei singoli comunicati, che sono presentati in ordine cronologico.
- 8.7 La Società pubblica sul proprio sito *internet* la denominazione dello SDIR utilizzato.

Ritardo nella comunicazione delle Informazioni Privilegiate

- 9.1 <u>Condizioni per il Ritardo, relative valutazioni e monitoraggio</u>
- 9.1.1 In deroga a quanto previsto dall'articolo 8 del Regolamento, la Società può ritardare, sotto la sua responsabilità, la comunicazione al pubblico di Informazioni Privilegiate, purché siano soddisfatte tutte le Condizioni per il Ritardo.
- 9.1.2 Nel caso di un processo prolungato, che si verifichi in fasi e sia volto a concretizzare o che comporti una particolare circostanza o un evento particolare, la Società può, sotto la propria responsabilità, ritardare la comunicazione al pubblico di Informazioni Privilegiate relative a tale processo, ferma restando la necessità che sussistano e si mantengano le Condizioni per il Ritardo, come di seguito precisato.
- 9.1.3 La decisione in ordine all'attivazione del ritardo è di competenza dell'Amministratore Delegato, che provvede altresì all'individuazione dell'inizio del periodo di ritardo e della sua probabile fine.
 - Le valutazioni in ordine alla sussistenza delle Condizioni per il Ritardo sono effettuate con il supporto della Struttura di Consultazione.

- 9.1.4 Qualora la comunicazione di Informazioni Privilegiate sia ritardata e la riservatezza delle Informazioni Privilegiate non sia più garantita, la Società comunica il prima possibile al mercato tali Informazioni Privilegiate ai sensi dell'articolo 8 del Regolamento.
- 9.1.5 Nel caso in cui la Società e/o un soggetto che agisca in nome o per conto di IGD, comunichino un'Informazione Privilegiata a terzi, nel normale esercizio un'occupazione, una professione o una funzione, la Società ha l'obbligo di dare integrale ed effettiva comunicazione al pubblico di tale informazione, salvo che la persona che riceve l'Informazione Privilegiata sia tenuta a un obbligo di riservatezza, indipendentemente dal fatto che tale obbligo sia di natura legislativa, regolamentare, statutaria contrattuale. Tale obbligo di comunicazione contemporaneamente alla comunicazione dell'Informazione Privilegiata a terzi, in caso di comunicazione intenzionale, o (ii) tempestivamente, in caso di comunicazione non intenzionale. Ai fini di quanto precede, il soggetto che si accorga di aver comunicato un'Informazione Privilegiata a un soggetto che non sia tenuto a un obbligo di riservatezza informa senza indugio l'Investor Relator e/o la funzione Affari Legali e Societari.
- 9.1.6 La riservatezza delle Informazioni Privilegiate si considera venuta meno anche nel caso in cui una voce ("rumor") si riferisca in modo esplicito a un'Informazione Privilegiata la cui comunicazione sia stata ritardata, quando tale voce è sufficientemente accurata da indicare che la riservatezza di tale informazione non è più garantita.
- 9.1.7 Una volta che sia stata assunta, ai sensi dei precedenti paragrafi, la decisione di ritardare la comunicazione al pubblico di un'Informazione Privilegiata, l'Amministratore Delegato, con il supporto delle Funzioni Competenti, della funzione Affari Legali e Societari e dell'Investor Relator:
 - a) si adopera affinché sia garantita la massima riservatezza nel trattamento della predetta informazione e si provveda alle necessarie e tempestive iscrizioni all'interno dell'Insider List tenuta dalla Società, nonché agli adempimenti di cui all'articolo 9.2 del Regolamento;
 - b) monitora costantemente la permanenza delle Condizioni per il Ritardo;
 - c) può predisporre una bozza di comunicato stampa relativo all'Informazione Privilegiata la cui comunicazione al pubblico è stata ritardata affinché sia garantita la tempestiva pubblicazione dell'informazione medesima nel caso in cui, durante il periodo di ritardo, vengano meno le condizioni che lo abbiano legittimato.

9.2 Adempimenti relativi al ritardo

- 9.2.1 Nel caso in cui sia stata assunta la decisione di ritardare la comunicazione di un'Informazione Privilegiata, la funzione Affari Legali e Societari, con il supporto delle Funzioni Competenti, cura la conservazione su supporto durevole delle seguenti informazioni:
 - (A) data e ora:
 - (i) della prima esistenza dell'Informazione Privilegiata presso la Società;

- (ii) dell'assunzione della decisione di ritardare la divulgazione dell'Informazione Privilegiata; e
- (iii) della probabile divulgazione dell'Informazione Privilegiata da parte della Società;
- (B) identità delle persone responsabili:
 - (i) dell'assunzione della decisione di ritardare la divulgazione dell'Informazione Privilegiata e della individuazione dell'inizio del periodo di ritardo e della sua probabile fine;
 - (ii) del monitoraggio continuo delle Condizioni per il Ritardo;
 - (iii) dell'assunzione della decisione di comunicare al pubblico l'Informazione Privilegiata al termine del ritardo o durante il ritardo; e
 - (iv) della comunicazione alla Consob delle informazioni richieste sul ritardo e della spiegazione per iscritto;
- (C) prova del soddisfacimento iniziale delle Condizioni per il Ritardo e di qualsiasi modifica al riguardo sopravvenuta durante il periodo di ritardo, tra cui:
 - (i) le barriere protettive delle Informazioni Privilegiate erette sia all'interno sia verso l'esterno per impedire l'accesso alle Informazioni Privilegiate da parte di altre persone oltre quelle che, presso la Società, devono accedervi nel normale esercizio della propria attività professionale o funzione; e
 - (ii) le modalità predisposte per la divulgazione immediata delle Informazioni Privilegiate oggetto di ritardo non appena non ne sia più garantita la riservatezza.

9.3 Notifica del ritardo

- 9.3.1 Quando la comunicazione di Informazioni Privilegiate è stata ritardata ai sensi dell'articolo 9.1 del Regolamento, la Società notifica il ritardo alla Consob immediatamente dopo che le informazioni sono state comunicate al pubblico, fornendo per iscritto una spiegazione delle modalità con cui sono state soddisfatte le Condizioni per il Ritardo.
- 9.3.2 La notifica è predisposta dalla funzione Affari Legali e Societari con il supporto delle altre strutture aziendali di volta in volta competenti ed è trasmessa alla Consob a cura della funzione Affari Legali e Societari tramite posta elettronica certificata all'indirizzo consob@pec.consob.it, specificando come destinatario "Divisione Mercati" e indicando all'inizio dell'oggetto "MAR Ritardo comunicazione".
- 9.3.3 Dalla notifica devono risultare le seguenti informazioni:
 - a) ragione sociale completa della Società;
 - b) identità del notificante (nome, cognome e posizione presso la Società della persona che ha effettuato la notifica);
 - c) estremi di contatto del notificante (indirizzo di posta elettronica e numero di telefono professionali);

- d) identificazione dell'Informazione Privilegiata interessata dal ritardo (titolo del comunicato stampa divulgativo, numero di riferimento se assegnato dal sistema di diffusione nonché data e ora della comunicazione al pubblico);
- e) data e ora della decisione di ritardare la divulgazione dell'Informazione Privilegiata;
- f) identità di tutti i responsabili della decisione di ritardare la comunicazione al pubblico dell'Informazione Privilegiata.
- 9.3.4 Nel caso in cui, ai sensi della normativa vigente, la spiegazione per iscritto del ritardo debba essere fornita alla Consob solo su richiesta di quest'ultima, la Società provvede in ottemperanza alle richieste della medesima Consob, eventualmente anche in deroga a quanto precede.

Insider List

- 10.1 L'Insider List è istituita dalla Società su formato elettronico, avendo cura di garantire in ogni momento:
 - a) la riservatezza delle informazioni ivi contenute, assicurando che l'accesso all'Insider List sia limitato alle persone chiaramente identificate che devono accedervi per la natura della rispettiva funzione o posizione presso la Società, ovvero presso altro soggetto che agisca in nome o per conto della Società medesima;
 - b) l'esattezza delle informazioni riportate nell'Insider List;
 - c) l'accesso e il reperimento delle versioni precedenti dell'Insider List.
- 10.2 L'Insider List è suddivisa in sezioni distinte, una per ciascuna Informazione Privilegiata, redatta secondo il modello *sub* Allegato C1 (le "**Sezioni Occasionali**"). Una nuova Sezione Occasionale dell'Insider List è aggiunta ogni qual volta venga individuata una nuova Informazione Privilegiata. Ciascuna Sezione Occasionale dell'Insider List riporta soltanto i dati delle persone aventi accesso all'Informazione Privilegiata contemplata in quella specifica sezione.
- 10.3 In aggiunta a quanto precede, la Società redige altresì una sezione supplementare dell'Insider List in cui sono riportati i dati delle persone che hanno sempre accesso a tutte le Informazioni Privilegiate, redatta secondo il modello sub Allegato C2 (la "Sezione Permanente"). I dati di coloro che sono iscritti nella Sezione Permanente non sono riportati nelle Sezioni Occasionali.

Sono di norma inclusi nella Sezione Permanente i seguenti soggetti:

- (i) il Presidente del Consiglio di Amministrazione e l'Amministratore Delegato;
- (ii) il Direttore Generale alla Gestione, il Direttore Gestione Patrimonio e Sviluppo, il Direttore Amministrativo Affari Legali e Societari, il Direttore Finanza e Tesoreria,

- il Responsabile del Servizio Pianificazione Controllo e Investor Relations, l'amministratore delegato della società controllata Winmarkt;
- (iii) le persone di segretaria e di *staff* a supporto dei soggetti di cui ai precedenti punti (i) e (ii), fra i quali il Responsabile analisi/Pianificazione investimenti, da questi individuate, che abbiano sempre accesso a tutte le Informazioni Privilegiate;
- (vi) eventuali ulteriori persone che abbiano sempre accesso a tutte le Informazioni Privilegiate, individuate dall'Amministratore Delegato, d'intesa con il Soggetto Preposto, ovvero su indicazione dei soggetti di cui ai precedenti punti (i) e (ii).
- 10.4 L'Insider List contiene almeno le seguenti informazioni:
 - a) l'identità di tutte le persone aventi accesso a Informazioni Privilegiate;
 - b) il motivo per cui tali persone sono iscritte nell'Insider List;
 - c) la data e l'ora in cui tali persone hanno avuto accesso a Informazioni Privilegiate; e
 - d) la data di redazione dell'Insider List.

Fermo quanto precede, il contenuto dell'Insider List deve essere conforme ai modelli allegati al presente Regolamento per le singole Sezioni Occasionali (*sub* Allegato C1) e per la Sezione Permanente (*sub* Allegato C2).

Articolo 11

Ruolo del Soggetto Preposto

- 11.1 Il Soggetto Preposto cura la tenuta dell'Insider List provvedendo in particolare a:
 - a) iscrivere tempestivamente nell'Insider List le persone in possesso di Informazioni Privilegiate;
 - b) aggiornare tempestivamente l'Insider List, indicando la data del relativo aggiornamento, qualora:
 - intervenga una variazione del motivo dell'inclusione nell'Insider List di una persona già iscritta;
 - vi sia una nuova persona che ha accesso ad Informazioni Privilegiate e che deve quindi essere iscritta nell'Insider List;
 - una persona iscritta nell'Insider List non abbia più accesso ad Informazioni Privilegiate.

Inoltre, ciascun aggiornamento dell'Insider List indica la data e l'ora in cui si è verificato il cambiamento che ha reso necessario l'aggiornamento;

c) informare tempestivamente le persone aventi accesso a Informazioni Privilegiate della loro iscrizione nell'Insider List, tramite apposita comunicazione predisposta in conformità con il modello allegato al Regolamento (sub Allegato D) da inviare a mezzo posta ovvero tramite email, assicurandosi che essi confermino per

- iscritto di aver preso visione dell'informativa e di aver preso atto degli obblighi giuridici e regolamentari derivanti dall'iscrizione nell'Insider List e dal possesso di Informazioni Privilegiate con particolare riguardo alle sanzioni applicabili in caso di abuso di Informazioni Privilegiate e di comunicazione illecita delle stesse;
- d) informare gli iscritti nell'Insider List, con le medesime modalità di cui alla precedente lettera c), di successivi aggiornamenti/cancellazioni con apposita comunicazione predisposta in conformità con il modello allegato al Regolamento (sub Allegato E);
- e) conservare per un periodo non inferiore a cinque anni tutte le comunicazioni effettuate ai fini dell'iscrizione nell'Insider List;
- in caso di richiesta da parte della Consob, trasmettere l'Insider List quest'ultima il prima possibile, con le modalità indicate dalla Consob, informando preventivamente l'Amministratore Delegato.
- 11.2 Nell'esercizio delle proprie attività il Soggetto Preposto può avvalersi del supporto di una o più persone individuate all'interno della funzione Affari Legali e Societari.

Iscrizione nell'Insider List

- 12.1 Il Soggetto Preposto provvede ad effettuare le iscrizioni nella Sezione Permanente e i relativi aggiornamenti:
 - in autonomia, per i soggetti di cui all'articolo 10.3(i) e (ii);
 - su richiesta scritta dei soggetti di cui all'articolo 10.3(i) e (ii) per i soggetti di cui all'articolo 10.3(iii);
 - su richiesta dell'Amministratore Delegato per i soggetti di cui all'articolo 10.3(iv).
- 12.2 Il Soggetto Preposto provvede a effettuare le iscrizioni nelle Sezioni Occasionali e i relativi aggiornamenti d'intesa con l'Amministratore Delegato. Inizialmente il Soggetto Preposto provvede a iscrivere nella Sezione Occasionale le persone iscritte nella RIL, se continuano ad avere accesso all'Informazione Privilegiata. Nell'Insider List sono successivamente iscritte, sempre a cura del Soggetto Preposto, le persone che hanno accesso all'Informazione Privilegiata, anche su indicazione delle Funzioni Competenti o delle stesse persone da iscrivere.
- 12.3 In tutti i casi, il Soggetto Preposto può avvalersi del supporto delle Funzioni Competenti al fine di reperire le informazioni necessarie per l'iscrizione o l'aggiornamento.
- 12.4 I dati contenuti nell'Insider List sono acquisiti e trattati nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali e sono conservati per cinque anni dal venir meno delle circostanze che hanno determinato l'iscrizione o l'aggiornamento.
- 12.5 L'Amministratore Delegato è responsabile della corretta tenuta e del puntuale aggiornamento dell'Insider List ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e del Regolamento.

Accesso all'Insider List

13.1 Fermi restando i poteri delle competenti Autorità, al fine di vigilare sulla corretta applicazione del Regolamento, hanno facoltà di accedere all'Insider List, oltre al Soggetto Preposto e alle persone da questi eventualmente incaricate, anche l'Amministratore Delegato, il Presidente del Consiglio di Amministrazione e/o i soggetti da questi delegati.

Articolo 14

Delega a terzi dell'incarico di tenere e aggiornare l'Insider List

- 14.1 La Società può delegare a terzi l'incarico di redigere e aggiornare l'Insider List. In tale ipotesi, la Società rimane pienamente responsabile del rispetto degli obblighi previsti dall'art. 18 del Regolamento (UE) n. 596/2014 e conserva sempre il diritto di accesso all'Insider List per il tramite del Soggetto Preposto, dell'Amministratore Delegato e/o dei soggetti da questi delegati.
- 14.2 Qualora la Società abbia delegato a terzi l'incarico di redigere e aggiornare l'Insider List, troveranno in ogni caso applicazione, *mutatis mutandis*, gli articoli da 10 a 13 del Regolamentola e la Società adotterà tutte le cautele necessarie per garantire il rispetto degli obblighi ivi previsti anche da parte del terzo incaricato. Le funzioni del Soggetto Preposto saranno attribuite a un soggetto appositamente individuato dal terzo incaricato.

Articolo 15

Rapporti con le Società Controllate

15.1 La Società può impartire alle Società Controllate le opportune disposizioni affinché queste ultime forniscano tempestivamente tutte le informazioni necessarie per adempiere agli obblighi di comunicazione previsti dalla normativa vigente e per l'attuazione del Regolamento.

Articolo 16

Violazioni del Regolamento e sanzioni

16.1 Ferme le sanzioni eventualmente disposte dalle Autorità competenti ai sensi della normativa vigente, in caso di violazione delle disposizioni previste dal Regolamento da parte dei Destinatari, IGD e le Società Controllate possono procedere nei riguardi dei

- responsabili all'adozione dei provvedimenti previsti dalla normativa contrattuale di lavoro (ove si tratti di dirigenti o dipendenti), nonché dalla normativa vigente.
- 16.2 Nel caso in cui, a causa del mancato rispetto da parte dei Destinatari delle previsioni del Regolamento, dovesse essere contestata alla Società la violazione delle disposizioni normative in materia di *market abuse* o di altre disposizioni normative vigenti ovvero dovessero essere irrogate sanzioni, IGD si riserva la facoltà di agire nei confronti dei responsabili per essere tenuta manlevata e indenne nella misura massima consentita ovvero per ottenere il rimborso di ogni spesa e/o onere sostenuti e/o essere risarcita di ogni danno subito.

Disposizioni finali

- 17.1 L'Amministratore Delegato può impartire alle Funzioni Competenti direttive funzionali alla corretta attuazione del Regolamento.
- 17.2 L'Amministratore Delegato valuta periodicamente l'adeguatezza del Regolamento e delle Istruzioni Operative.
- 17.3 L'Amministratore Delegato e il Presidente del Consiglio di Amministrazione, anche disgiuntamente tra loro, introducono nel Regolamento e nelle Istruzioni Operative, nonché nei relativi allegati, le modificazioni rese necessarie da mutamenti che dovessero intervenire nelle disposizioni organizzative interne e/o normative e/o regolamentari di riferimento, nonché nell'assetto organizzativo della Società e delle Società Controllate.

ALLEGATO A

[FAC-SIMILE informativa iscrizione nella RIL]

[Destinatario]

[alla cortese attenzione di []]

[indirizzo (eventualmente indirizzo e-mail)]

[[*luogo*], [*data*]]

Oggetto: iscrizione nell'elenco delle persone aventi accesso a Informazioni Rilevanti (la "Relevant Information List" o "RIL")

Egregio Signor [•] / Gentile Signora [•], in ottemperanza a quanto previsto dal "Regolamento per la gestione delle informazioni rilevanti e delle informazioni privilegiate" di IGD SIIQ S.p.A. ("IGD" o la "Società"), con la presente Le comunichiamo che, con decorrenza dal [•], la Società ha provveduto a iscriverLa nella sezione della RIL relativa alla seguente Informazione Rilevante:

per il seguente motivo

.

Ai fini di quanto sopra, Le ricordo che per "Informazione Rilevante" si intende una specifica informazione che, a giudizio della Società, può in un secondo, anche prossimo, momento, assumere natura di Informazione Privilegiata ai sensi dell'art. 7 del Regolamento UE n. 596/2014 e delle "Linee Guida – Gestione delle Informazioni Privilegiate" pubblicate da Consob in data 13 ottobre 2017.

Qualora, per ragioni del Suo ufficio o involontariamente, dovesse comunicare la predetta Informazione Rilevante a soggetti terzi (inclusi dipendenti, consulenti, collaboratori, familiari o ulteriori soggetti terzi), dovrà darne immediata comunicazione a IGD.

* * * * *

I dati personali necessari per l'iscrizione nella RIL e per i relativi aggiornamenti saranno trattati e conservati da IGD, in qualità di Titolare del trattamento, con l'ausilio di supporti informatici, in conformità al Regolamento (UE) 2016/679 ("GDPR"). L'Informativa relativa ai dati trattati è messa a disposizione sul sito internet della società al seguente link www.gruppoigd.it, nella relativa sezione privacy, in cui sono indicati anche gli estremi del Data Protection Officer. La durata del trattamento è strettamente connessa all'oggetto contrattuale; i dati saranno trattati secondo le

finalità proprie derivanti dal rapporto in essere, funzionalmente allo svolgimento dello stesso e ai relativi obblighi di legge.

* * * * *

Per qualsiasi informazione e/o chiarimento relativi alla presente comunicazione e alla sua applicazione La prego di rivolgersi al Soggetto Preposto, nella persona del Direttore Amministrazione Affari legali tramite:

• email, all'indirizzo <u>carlo.barban@gruppoigd.it</u> e/o al Responsabile Affari Legali e Societari <u>silvia.didonato@gruppo.it</u>

Cordiali saluti
Per IGD SIIQ S.p.A.
(Soggetto Preposto)

ALLEGATO B

[FAC-SIMILE informativa cancellazione/aggiornamento Relevant Information List]

Egregio Sig. [●] / Spett.le Società [●]
[indirizzo]
[alla cortese attenzione di [•]]
[a mezzo [●]]
[[/uogo], [data]]
Oggetto: aggiornamento / cancellazione iscrizione nell'elenco delle persone che hanno accesso a Informazioni Rilevanti ("Relevant Information List" o "RIL")
Egregio Signor [●] / Gentile Signora [●],
con la presente, Le comunico che, con decorrenza dalle ore [●] del giorno [●], IGD SIIQ S.p.A. ("IGD"), in conformità con quanto previsto dal "Regolamento per la gestione delle informazioni rilevanti e delle informazioni privilegiate" di IGD, ha provveduto
a cancellare il Suo nominativo [<i>ovvero in alternativa</i>] il nominativo Suo e della Società [●] dalla Relevant Information List relativa alla seguente Informazione Rilevante
[ovvero in alternativa]
ad aggiornare la Sua iscrizione [ovvero in alternativa] l'iscrizione Sua e della Società [•] nella Relevant Information List relativa alla seguente Informazione Rilevante per il seguente motivo:

Per qualsiasi informazione e/o chiarimento relativi alla presente comunicazione e alla sua applicazione La prego di rivolgersi al Soggetto Preposto, nella persona del Direttore Amministrazione Affari legali tramite:

• email, all'indirizzo <u>carlo.barban@gruppoigd.it</u> e/o al Responsabile Affari Legali e Societari <u>silvia.didonato@gruppo.it</u>

Cordiali saluti

Per IGD SIIQ S.p.A.

(Soggetto Preposto)

ALLEGATO C1

Format sezioni "occasionali" dell'Insider List

Sezione su [indicare l'informazione privilegiata specifica a un contratto o relativa a un evento]

Data e ora (di creazione della presente sezione dell'elenco ovvero di identificazione dell'informazione privilegiata): [aaaa-mm-gg, hh:mm UTC (tempo universale coordinato)]

Data e ora (ultimo aggiornamento): [aaaa-mm-gg, hh:mm UTC (tempo universale coordinato)]

Data di trasmissione all'autorità competente: [aaaa-mm-gg]

Nome del titolare dell'accesso	Cognome del titolare dell'accesso	Cognome di nascita del titolare dell'accesso (se diverso)	professionale	Nome e indirizzo dell'impresa	Funzione e motivo dell'accesso a informazioni privilegiate	Ottenuto (data e ora in cui il titolare ha ottenuto l'accesso a informazioni privilegiate)	Cessato (data e ora in cui il titolare ha cessato di avere accesso a informazioni privilegiate)	Data di nascita	Numero di identificazione nazionale (se applicabile)	Numeri di telefono privati (casa e cellulare personale)	
[testo]	[testo]	[testo]	[numeri (senza spazi)]	[indirizzo dell'emitten te o terzo del titolare dell'accesso]	[descrizione del ruolo, della funzione e del motivo della presenza nell'elenco]	[aaaa-mm-gg, hh:mm UTC]	[aaaa-mm-gg, hh:mm UTC]	[aaaa- mm-gg]	[numero e/o testo]	[numeri (senza spazi)]	[indirizzo privato completo del titolare dell'accesso - via e numero civico - località - CAP - Stato]

ALLEGATO C2

Format Sezione Permanente dell'Insider List

Data e ora (di creazione della Sezione Permanente) [aaaa-mm-gg, hh:mm UTC (tempo universale coordinato)]

Data e ora (ultimo aggiornamento): [aaaa-mm-gg, hh:mm UTC (tempo universale coordinato)]

Data di trasmissione all'autorità competente: [aaaa-mm-gg]

Nome del titolare dell'accesso	Cognome del titolare dell'accesso	Cognome di nascita del titolare dell'accesso (se diverso)	Numeri di telefono professionali (linea telefonica professionale diretta fissa e mobile)	Nome e indirizzo dell'impresa	Funzione e motivo dell'accesso a informazioni privilegiate	Inserito (data e ora in cui il titolare è stato inserito nella Sezione Permanente)	Date di	Numero di identificazione nazionale (se applicabile)	(casa e	Indirizzo privato completo (via, numero civico, località, CAP, Stato)
[testo]	[testo]	[testo]	[numeri (senza spazi)]	[indirizzo dell'emittente o terzo del titolare dell'accesso]	[descrizione del ruolo, della funzione e del motivo della presenza nell'elenco]	[aaaa-mm -gg, hh mm UTC]:	[aaaa-mm- gg]	[numero e/o testo]	[numeri (senza spazi)]	[indirizzo privato completo del titolare dell'accesso - via e numero civico - località - CAP - Stato]

ALLEGATO D

[FAC-SIMILE informativa iscrizione nell'Insider List]

[Destinatario]

[alla cortese attenzione di []]

[indirizzo (eventualmente indirizzo e-mail)]

[[*luogo*], [*data*]]

Oggetto: iscrizione nell'elenco delle persone aventi accesso a Informazioni Privilegiate (l'"Insider List")

Egregio Signor [●] / Gentile Signora [●],

In ottemperanza a quanto previsto dall'art. 18 del Regolamento (UE) n. 596/2014 (il "MAR") e dall'art. 2 del Regolamento di esecuzione (UE) 2016/347, nonché dalle altre disposizioni normative vigenti in materia di abusi di mercato e informazione privilegiate e dal "Regolamento per la gestione delle informazioni rilevanti e delle informazioni privilegiate" di IGD SIIQ S.p.A. in vigore dal [●] (il "Regolamento"), allegato alla presente sub Allegato D1), con la presente, in qualità di Soggetto Preposto alla tenuta dell'Insider List, Le comunico quanto segue.

Con decorrenza dal [•] IGD SIIQ S.p.A. ("IGD" o la "Società") ha provveduto a iscriverLa nella Sezione Permanente dell'Insider List di IGD per il seguente motivo:

[ovvero in alternativa]

Con decorrenza dal [•] IGD SIIQ S.p.A. ("IGD" o la "Società") ha provveduto a iscriverLa [ovvero in alternativa] a iscrivere Lei e la Società [•] nella sezione dell'Insider List relativa alla seguente Informazione Privilegiata e per il seguente motivo:

[inserire la descrizione dell'Informazione Privilegiata cui la singola sezione si riferisce e il motivo per il quale è avvenuta la registrazione].

In relazione a quanto precede, La invito a:

- ✓ prendere visione della presente e dei relativi allegati e a conservarne copia;
- ✓ inviare a IGD entro [cinque] giorni [lavorativi] dal ricevimento della presente, all'indirizzo *email* [•] o tramite altro mezzo idoneo a garantirne il ricevimento da parte di IGD:

- conferma di aver preso atto degli obblighi giuridici e regolamentari connessi all'iscrizione nell'Insider List e della normativa di riferimento:
- i Suoi dati completi [e i dati della Società [●]] di cui al modulo *sub* Allegato [C1/C2] del Regolamento.

Ai fini di quanto sopra, Le ricordo che per "Informazione Privilegiata" si intende un'informazione (i) di carattere preciso, (ii) che non è stata resa pubblica, (iii) concernente, direttamente o indirettamente, IGD ovvero uno o più dei relativi strumenti finanziari e che, (iv) se resa pubblica, potrebbe avere un effetto significativo sui prezzi di tali strumenti finanziari o sui prezzi di strumenti finanziari derivati collegati.

In relazione al trattamento delle Informazioni Privilegiate, La invito a prendere altresì visione della normativa vigente in materia di abuso di informazioni privilegiate e di comunicazione illecita di informazioni privilegiate riportata in allegato alla presente *sub* Allegato D2 e Allegato D3.

* * * * *

I dati personali necessari per l'iscrizione nell'Insider List e per i relativi aggiornamenti saranno trattati e conservati da IGD, in qualità di Titolare del trattamento, con l'ausilio di supporti informatici, in conformità al Regolamento (UE) 2016/679 ("GDPR"). L'Informativa relativa ai dati trattati è messa a disposizione sul sito internet della società al seguente link www.gruppoigd.it, nella relativa sezione privacy, in cui sono indicati anche gli estremi del Data Protection Officer. La durata del trattamento è strettamente connessa all'oggetto contrattuale; i dati saranno trattati secondo le finalità proprie derivanti dal rapporto in essere, funzionalmente allo svolgimento dello stesso e ai relativi obblighi di legge.

* * * * *

Per qualsiasi informazione e/o chiarimento relativi alla presente comunicazione e alla sua applicazione La prego di rivolgersi al Soggetto Preposto, nella persona del Direttore Amministrazione Affari legali tramite:

• email, all'indirizzo <u>carlo.barban@gruppoigd.it</u> e/o al Responsabile Affari Legali e Societari <u>silvia.didonato@gruppo.it</u>

Cordiali saluti
Per IGD SIIQ S.p.A.
(Soggetto Preposto)

ALLEGATO D1

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DELLE INFORMAZIONI RILEVANTI E DELLE INFORMAZIONI PRIVILEGIATE DI IGD SIIQ S.P.A.

ALLEGATO D2

Regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014 (MAR)

Articolo 14

Divieto di abuso di informazioni privilegiate e di comunicazione illecita di informazioni privilegiate

Non è consentito:

- a) abusare o tentare di abusare di informazioni privilegiate;
- b) raccomandare ad altri di abusare di informazioni privilegiate o indurre altri ad abusare di informazioni privilegiate; oppure
- c) comunicare in modo illecito informazioni privilegiate.

Articolo 8

Abuso di informazioni privilegiate

- 1. Ai fini del presente regolamento, si ha abuso di informazioni privilegiate quando una persona in possesso di informazioni privilegiate utilizza tali informazioni acquisendo o cedendo, per conto proprio o per conto di terzi, direttamente o indirettamente, gli strumenti finanziari cui tali informazioni si riferiscono. È considerato abuso di informazioni privilegiate anche l'uso di dette informazioni tramite annullamento o modifica di un ordine concernente uno strumento finanziario al quale le informazioni si riferiscono quando tale ordine è stato inoltrato prima che la persona interessata entrasse in possesso di dette informazioni privilegiate. In relazione alle aste di quote di emissioni o di altri prodotti oggetto d'asta correlati detenuti ai sensi del regolamento (UE) n. 1031/2010, l'uso di informazioni privilegiate si configura anche quando una persona presenta, modifica o ritira un'offerta per conto proprio o per conto di terzi.
- 2. Ai fini del presente regolamento, si ha raccomandazione che un'altra persona compia abusi di informazioni privilegiate o induzione di un'altra persona a compiere abusi di informazioni privilegiate quando la persona è in possesso di informazioni privilegiate e:
- a) raccomanda, sulla base di tali informazioni, che un'altra persona acquisisca o ceda strumenti finanziari a cui tali informazioni si riferiscono o induce tale persona a effettuare l'acquisizione o la cessione; ovvero
- b) raccomanda, sulla base di tali informazioni, a un'altra persona di cancellare o modificare un ordine concernente uno strumento finanziario cui si riferiscono le informazioni o induce tale persona a effettuare la cancellazione o la modifica.

- 3. L'utilizzo delle raccomandazioni o induzioni di cui al paragrafo 2 costituisce abuso di informazioni privilegiate ai sensi del presente articolo quando la persona che utilizza la raccomandazione o l'induzione sa o dovrebbe sapere che esse si basano su informazioni privilegiate.
- 4. Il presente articolo si applica a qualsiasi persona che possieda informazioni privilegiate per il fatto che:
- a) è membro di organi amministrativi, di direzione o di controllo dell'emittente o partecipante al mercato delle quote di emissioni;
- b) ha una partecipazione al capitale dell'emittente o di un partecipante al mercato delle quote di emissioni;
- c) ha accesso a tali informazioni nell'esercizio di un'occupazione, di una professione o di una funzione; oppure
- d) è coinvolto in attività criminali.
- Il presente articolo si applica anche a qualsiasi persona che possieda informazioni privilegiate per circostanze diverse da quelle di cui al primo comma, quando detta persona sa o dovrebbe sapere che si tratta di informazioni privilegiate.
- 5. Quando una persona è una persona giuridica, il presente articolo si applica, conformemente al diritto nazionale, anche alle persone fisiche che partecipano alla decisione di effettuare l'acquisto, la cessione, la cancellazione o la modifica di un ordine per conto della persona giuridica in questione.

Condotta legittima

- 1. Ai fini degli articoli 8 e 14, dal semplice fatto che una persona giuridica sia o sia stata in possesso di informazioni privilegiate non si desume che tale persona abbia utilizzato tali informazioni e quindi abbia compiuto abuso di informazioni privilegiate sulla base di un'acquisizione o di una cessione qualora tale persona giuridica:
- a) abbia stabilito, attuato e mantenuto disposizioni e procedure interne adeguate ed efficaci e atte a garantire effettivamente che né la persona fisica che ha preso la decisione per suo conto di acquisire o cedere strumenti finanziari cui le informazioni si riferiscono, né nessuna altra persona fisica che possa aver influenzato tale decisione fossero in possesso delle informazioni privilegiate; e
- b) non abbia incoraggiato, raccomandato, indotto o altrimenti influenzato la persona fisica che ha acquisito o ceduto per conto della persona giuridica strumenti finanziari cui le informazioni si riferiscono.
- 2. Ai fini degli articoli 8 e 14, dal semplice fatto che una persona sia in possesso di informazioni privilegiate non si desume che tale persona abbia utilizzato tali informazioni e quindi abbia compiuto abuso di informazioni privilegiate sulla base di un'acquisizione o di una cessione qualora la persona:

- a) per lo strumento finanziario cui si riferiscono tali informazioni, sia un market maker o una persona autorizzata ad agire come controparte e qualora l'acquisizione o la cessione di strumenti finanziari cui si riferiscono tali informazioni siano effettuate legittimamente nel normale esercizio della sua funzione di market maker o di controparte per lo strumento finanziario in questione; oppure
- b) sia autorizzata a eseguire ordini per conto terzi, e qualora l'acquisto o la cessione di strumenti finanziari cui si riferiscono tali ordini siano effettuati al fine di dare esecuzione legittimamente nel normale esercizio dell'occupazione, professione o funzione di detta persona.
- 3. Ai fini degli articoli 8 e 14, dal semplice fatto che una persona sia in possesso di informazioni privilegiate non si desume che tale persona abbia utilizzato tali informazioni e quindi abbia compiuto abuso di informazioni privilegiate sulla base di un'acquisizione o di una cessione se la persona effettua un'operazione di acquisizione o cessione di strumenti finanziari per ottemperare a un obbligo giunto a scadenza, in buona fede e non per eludere il divieto di abuso di informazioni privilegiate, e se:
- a) tale obbligo deriva da un ordine emesso o da un accordo concluso prima che la persona interessata entrasse in possesso di un'informazione privilegiata; oppure
- b) tale operazione è effettuata per ottemperare a un obbligo legale o regolamentare sorto prima che la persona interessata entrasse in possesso di un'informazione privilegiata.
- 4. Ai fini degli articoli 8 e 14, dal semplice fatto che una persona sia in possesso di informazioni privilegiate non si desume che tale persona abbia utilizzato e quindi abbia compiuto abuso di informazioni privilegiate, qualora tale persona abbia ottenuto tali informazioni privilegiate nel corso di un'offerta pubblica di acquisto o di una fusione con una società e utilizzi tali informazioni al solo scopo di procedere alla fusione o all'offerta pubblica di acquisto, purché al momento dell'approvazione della fusione o dell'accettazione dell'offerta da parte degli azionisti della società in questione tutte le informazioni privilegiate siano state rese pubbliche o abbiano comunque cessato di costituire informazioni privilegiate.
- Il presente paragrafo non si applica alla costituzione di una partecipazione (stake-building).
- 5. Ai fini degli articoli 8 e 14, il semplice fatto che una persona utilizzi la propria cognizione di aver deciso di acquisire o cedere strumenti finanziari per l'acquisizione o la cessione di tali strumenti finanziari non costituisce di per sé utilizzo di informazioni privilegiate.
- 6. In deroga ai paragrafi da 1 a 5 del presente articolo, si può ancora considerare che vi sia stata una violazione del divieto di abuso di informazioni privilegiate di cui all'articolo 14 se l'autorità competente accerta che vi è stato un motivo illegittimo alla base degli ordini di compravendita, delle operazioni o delle condotte in questione.

Comunicazione illecita di informazioni privilegiate

1. Ai fini del presente regolamento, si ha comunicazione illecita di informazioni privilegiate quando una persona è in possesso di informazioni privilegiate e comunica tali informazioni a un'altra persona, tranne quando la comunicazione avviene durante il normale esercizio di un'occupazione, una professione o una funzione.

Il presente paragrafo si applica a qualsiasi persona fisica o giuridica nelle situazioni o nelle circostanze di cui all'articolo 8, paragrafo 4,

2. Ai fini del presente regolamento, la comunicazione a terzi delle raccomandazioni o induzioni di cui all'articolo 8, paragrafo 2, si intende come comunicazione illecita di informazioni privilegiate ai sensi del presente articolo allorché la persona che comunica la raccomandazione o l'induzione sa o dovrebbe sapere che esse si basano su informazioni privilegiate.

ALLEGATO D3

Testo Unico della Finanza

TITOLO I-BIS ABUSI DI MERCATO Capo I

Disposizioni generali

Art. 182

Ambito di applicazione

- 1. I reati e gli illeciti previsti dal presente titolo sono puniti secondo la legge italiana anche se commessi all'estero, qualora attengano a strumenti finanziari ammessi o per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o in un sistema multilaterale di negoziazione italiano, o a strumenti finanziari negoziati su un sistema organizzato di negoziazione italiano.
- 2. Salvo quanto previsto dal comma 1, le disposizioni degli articoli 184, 185, 187-bis e 187ter si applicano ai fatti concernenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione o per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altri Paesi dell'Unione europea.
- 2-bis. Le disposizioni degli articoli 184, 185, 187-bis e 187-ter si applicano anche alle condotte o alle operazioni, comprese le offerte, relative alle aste su una piattaforma d'asta autorizzata come un mercato regolamentato di quote di emissioni o di altri prodotti o di altri prodotti oggetto d'asta correlati, anche quando i prodotti oggetto d'asta correlati non sono strumenti finanziari, ai sensi del regolamento (UE) n. 1031/2010.

Art. 183

Esenzioni

- 1. Le disposizioni di cui al presente titolo non si applicano:
- a) alle operazioni, agli ordini o alle condotte previsti dall'articolo 6 del ti dall'articolo 6 del regolamento (UE) n. 596/2014, dai soggetti ivi indicati, nell'ambito della politica monetaria, della politica dei cambi o nella gestione del debito pubblico, nonché nell'ambito delle attività della politica climatica dell'Unione o nell'ambito della politica agricola comune o della politica comune della pesca dell'Unione;
- b) alle negoziazioni di azioni proprie effettuate ai sensi dell'articolo 5 del regolamento (UE) n. 596/2014.

Capo II

Sanzioni penali

[Ai sensi dell'art. 39, comma 1, della I. n. 262 del 28.12.2005, le pene previste nel presente Capo sono raddoppiate entro i limiti posti a ciascun tipo di pena dal Libro I, Titolo II, Capo II del codice penale]

Art. 184

Abuso di informazioni privilegiate

- 1. È punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro ventimila a euro tre milioni chiunque, essendo in possesso di informazioni privilegiate in ragione della sua qualità di membro di organi di amministrazione, direzione o controllo dell'emittente, della partecipazione al capitale dell'emittente, ovvero dell'esercizio di un'attività lavorativa, di una professione o di una funzione, anche pubblica, o di un ufficio:
- a) acquista, vende o compie altre operazioni, direttamente o indirettamente, per conto proprio o per conto di terzi, su strumenti finanziari utilizzando le informazioni medesime;
- b) comunica tali informazioni ad altri, al di fuori del normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell'ufficio o di un sondaggio di mercato effettuato ai sensi dell'articolo 11 del regolamento (UE) n. 596/2014;
- c) raccomanda o induce altri, sulla base di esse, al compimento di taluna delle operazioni indicate nella lettera a).
- 2. La stessa pena di cui al comma 1 si applica a chiunque essendo in possesso di informazioni privilegiate a motivo della preparazione o esecuzione di attività delittuose compie taluna delle azioni di cui al medesimo comma 1.
- 3. Il giudice può aumentare la multa fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dal reato quando, per la rilevante offensività del fatto, per le qualità personali del colpevole o per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dal reato, essa appare inadeguata anche se applicata nel massimo.

Art. 186

Pene accessorie

1. La condanna per taluno dei delitti previsti dal presente capo importa l'applicazione delle pene accessorie previste dagli articoli 28, 30, 32-bis e 32-ter del codice penale per una durata non inferiore a sei mesi e non superiore a due anni, nonché la pubblicazione della sentenza su almeno due quotidiani, di cui uno economico, a diffusione nazionale.

Art. 187

Confisca

- 1. In caso di condanna per uno dei reati previsti dal presente capo è disposta la confisca del prodotto o del profitto conseguito dal reato e dei beni utilizzati per commetterlo.
- 2. Qualora non sia possibile eseguire la confisca a norma del comma 1, la stessa può avere ad oggetto una somma di denaro o beni di valore equivalente.
- 3. Per quanto non stabilito nei commi 1 e 2 si applicano le disposizioni dell'articolo 240 del codice penale.

Capo III

Sanzioni amministrative

Art. 187-bis

Abuso di informazioni privilegiate

- 1. Salve le sanzioni penali quando il fatto costituisce, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da ventimila euro a cinque milioni di euro chiunque viola il divieto di abuso di informazioni privilegiate e di comunicazione illecita di informazioni privilegiate di cui all'articolo 14 del regolamento (UE) n. 596/14.:
- 2. omissis.
- 3. omissis.
- 4. omissis.
- 5. Le sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente articolo sono aumentate fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il profitto conseguito ovvero le perdite evitate per effetto dall'illecito quando, tenuto conto dei criteri elencati all'articolo 194-bis e della entità del prodotto o del profitto dell'illecito, esse appaiono inadeguate anche se applicate nel massimo.
- 6. Per le fattispecie previste dal presente articolo il tentativo è equiparato alla consumazione.

Art. 187-quater

Sanzioni amministrative accessorie

- 1. L'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dagli articoli 187-bis e 187-ter importa:
- a) interdizione temporanea dallo svolgimento di funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso soggetti autorizzati ai sensi del presente decreto, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, o presso fondi pensione;

- b) l'interdizione temporanea dallo svolgimento di funzioni di amministrazione, direzione e controllo di società quotate e di società appartenenti al medesimo gruppo di società quotate;
- c) la sospensione dal Registro, ai sensi dell'articolo 26, commi 1, lettera d), e 1-bis, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, del revisore legale, della società di revisione legale o del responsabile dell'incarico;
- d) la sospensione dall'albo di cui all'articolo 31, comma 4, per i consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede;
- e) la perdita temporanea dei requisiti di onorabilità per i partecipanti al capitale dei soggetti indicati alla lettera a).
- 1-bis. Fermo quanto previsto dal comma 1, la Consob, con il provvedimento di applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'articolo 187-ter.1, può applicare le sanzioni amministrative accessorie indicate dal comma 1, lettere a) e b).
- 2. Le sanzioni amministrative accessorie di cui ai co Le sanzioni amministrative accessorie di cui ai commi 1 e 1-bis hanno una durata non inferiore a due mesi e non superiore a tre anni.
- 2-bis. Quando l'autore dell'illecito ha già commesso, due o più volte negli ultimi dieci anni, uno dei reati previsti nel Capo II ovvero una violazione, con dolo o colpa grave, delle disposizioni previste dagli articoli 187-bis e 187-ter, si applica la sanzione amministrativa accessoria dell'interdizione permanente dallo svolgimento delle funzioni di amministrazione, direzione e controllo all'interno dei soggetti indicati nel comma 1, lettere a) e b), nel caso in cui al medesimo soggetto sia stata già applicata l'interdizione per un periodo complessivo non inferiore a cinque anni.
- 3. Con il provvedimento di applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente capo la Consob, tenuto conto della gravità della violazione e del grado della colpa, può intimare ai soggetti abilitati, ai gestori del mercato, agli emittenti quotati e alle società di revisione di non avvalersi, nell'esercizio della propria attività e per un periodo non superiore a tre anni, dell'autore della violazione, e richiedere ai competenti ordini professionali la temporanea sospensione del soggetto iscritto all'ordine dall'esercizio dell'attività professionale, nonché applicare nei confronti dell'autore della violazione l'interdizione temporanea dalla conclusione di operazioni, ovvero alla immissione di ordini di compravendita in contropartita diretta di strumenti finanziari, per un periodo non superiore a tre anni.

Art. 187-quinquies

Responsabilità dell'ente

1. L'ente è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da ventimila euro fino a quindici milioni di euro, ovvero fino al quindici per cento del fatturato, quando tale importo è superiore a quindici milioni di euro e il fatturato è determinabile ai sensi dell'articolo 195, comma 1-bis, nel caso in cui sia commessa nel suo interesse o a suo vantaggio una violazione del divieto di cui all'articolo 14 o del divieto di cui all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 596/2014:

- a) da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria o funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso;
- b) da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui alla lettera a).
- 2. Se, in seguito alla commissione degli illeciti di cui al comma 1, il prodotto o il profitto conseguito dall'ente è di rilevante entità, la sanzione è aumentata fino a dieci volte tale prodotto o profitto.
- 3. L'ente non è responsabile se dimostra che le persone indicate nel comma 1 hanno agito esclusivamente nell'interesse proprio o di terzi.
- 4. In relazione agli illeciti di cui al comma 1 si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 6, 7, 8 e 12 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231. Il Ministero della giustizia formula le osservazioni di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, sentita la Consob, con riguardo agli illeciti previsti dal presente titolo.

Art. 187-sexies

Confisca

- 1. L'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente capo importa la confisca del prodotto o del profitto dell'illecito.
- 2. Qualora non sia possibile eseguire la confisca a norma del comma 1, la stessa può avere ad oggetto somme di denaro, beni o altre utilità di valore equivalente.
- 3. In nessun caso può essere disposta la confisca di beni che non appartengono ad una delle persone cui è applicata la sanzione amministrativa pecuniaria.

ALLEGATO E

[FAC-SIMILE informativa cancellazione/aggiornamento Insider List]

Egregio Sig. [●] / Spett.le Società [●]
[indirizzo]
[alla cortese attenzione di [•]]
[a mezzo [●]]
[[/uogo], [data]]
Oggetto: aggiornamento / cancellazione iscrizione nell'elenco delle persone che hanno accesso a Informazioni Privilegiate ("Insider List")
Egregio Signor [●] / Gentile Signora [●],
con la presente, Le comunico che, con decorrenza dalle ore [●] del giorno [●], IGD SIIQ S.p.A. ("IGD"), in conformità con quanto previsto dal "Regolamento per la gestione delle informazioni rilevanti e delle informazioni privilegiate" in vigore dal [●] (il "Regolamento"), ha provveduto
a cancellare il Suo nominativo [$ovvero$ in $alternativa$] il nominativo Suo e della Società $[ullet]$ dall'Insider List
[ovvero in alternativa]
ad aggiornare la Sua iscrizione [<i>ovvero in alternativa</i>] l'iscrizione Sua e della Società [●] nell'Insider List per il seguente motivo:
* * * *
Per qualsiasi informazione e/o chiarimento relativi alla presente comunicazione e alla sua applicazione La prego di rivolgersi al Soggetto Preposto, nella persona del Direttore Amministrazione Affari legali tramite:
• email, all'indirizzo <u>carlo.barban@gruppoigd.it</u> e/o al Responsabile Affari Legali e Societari <u>silvia.didonato@gruppo.it</u>
Cordiali saluti
Per IGD SIIQ S.p.A.

(Soggetto Preposto)